

TAR Sicilia, Sezione III Palermo - Sentenza 01/08/2005 n. 1402
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1, 21.3

Il mancato richiamo nella lex specialis all'art. 77 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 preclude la possibilità di verificare, in sede di gara, la disponibilità delle imprese presenti a formulare un'offerta migliorativa. Ciò in quanto l'individuazione, quale criterio di aggiudicazione finale, del mero sorteggio potrebbe aver disincentivato la partecipazione alla seduta di gara di talune imprese che hanno presentato offerta, inducendo in esse la convinzione della superfluità della presenza fisica del proprio legale rappresentante, così ledendo la par condicio che deve essere garantita a tutte le imprese. Il sistema migliorativo dell'offerta non può comunque trovare applicazione laddove, dovendosi applicare il sistema automatico di esclusione delle offerte anomale, il tentativo del suo esperimento porterebbe all'aberrante risultato dell'aggiudicazione ad un'offerta di importo pari o inferiore a quello di altre legittimamente escluse in quanto al di sotto della soglia di anomalia, offerta che, quindi, se presentata originariamente sarebbe stata per tale ragione essa stessa esclusa (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, n. 977/05).